

Rag. Franco Peruzzi Consulente del lavoro

Dott. Franca Peruzzi Consulente del lavoro

Rag. Giovanni Peruzzi Consulente del lavoro

Rag. Stefano Dani Commercialista – Revisore Contabile

Rag. Raffaele Triggiani Commercialista – Revisore Contabile

Dott. Fulvia Peruzzi

CIRCOLARE BIMESTRALE nr. 4/2007 del 06.07.2007

SOMMARIO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

T.F.R. A FONDO TESORERIA INPS

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E CONFERIMENTO DEL TFR AI FONDI PENSIONE

LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE

LA GIURISPRUDENZA

SCADENZARIO LAVORO: LUGLIO 2007 AGOSTO 2007 PRIMI GIORNI SETTEMBRE 2007

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSUNZIONE

Dalle risposte presenti nella sezione FAQ del sito del Ministero del Lavoro, si rileva che, come già previsto nella Nostra Circolare Flash n.6/2007 <u>anche i rapporti di collaborazione occasionale stipulati ai sensi dell'art. 61 c. 2 del D. Lgs. n. 276/2003, sono oggetto di comunicazione preventiva ai Centri per l'Impiego.</u>

Si tratta delle collaborazioni coordinate a progetto che per la loro breve durata (non superiore a 30 giorni nell'anno con lo stesso committente a meno che il compenso non superi i 5.000,00 Euro) configurano come collaborazioni occasionali e non necessitano quindi di specifico progetto scritto.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ricordiamo che, per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007, gli scaglioni di reddito che determinano l'ammontare dell'ANF, non subiranno la consueta rivalutazione prevista con effetto dal 1 luglio di ogni anno.

Pertanto l'ANF continuerà a venire erogato in base alle tabelle fornite dall'INPS in seguito alle modifiche introdotte dalla finanziaria 2007 che sono in vigore dal gennaio 2007.

Salvo ulteriori modifiche, tali valori verranno rivalutati a luglio del 2008.

I lavoratori dovranno comunque consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2006 ai fini della determinazione della spettanza e dell'ammontare dell'ANF a partire dal 1 luglio 2007 e fino al 30 giugno 2008.

Riproponiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare

- richiedente:
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

La circ. INPS n. 40/1997 prevedeva che la situazione familiare potesse essere comprovata solo dallo stato di famiglia che ha validità quinquennale. Tuttavia l'Istituto, interpellato per le vie brevi, ammette, qualora il datore di lavoro lo consenta, anche l'autocertificazione ovviamente delle sole situazioni che trovano riscontro nell'anagrafe italiana.

Il datore di lavoro infatti non è obbligato ad accettare l'autocertificazione e riteniamo sia più sicuro rilevare la composizione del nucleo familiare dallo **stato di famiglia** rilasciato dall'anagrafe che, per i cittadini italiani, **ha validità quinquennale**. Per i cittadini stranieri l'INPS, sempre interpellato per le vie brevi, ha confermato che lo stato di famiglia attestante situazioni rilevabili dall'anagrafe italiana, deve essere prodotto con cadenza annuale.

I cittadini extracomunitari che, nei casi previsti dalle convenzioni internazionali, richiedono l'ANF per i familiari residenti all'estero, devono ottenere specifica autorizzazione per la quale devono produrre apposita documentazione.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

<u>In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione</u> dell'assegno.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2006.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2007 - Unico 2007 - mod. Cud 2007 - altra documentazione) sono i seguenti:

- reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).
 - Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. lnps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);
- redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2007.

T.F.R. A FONDO TESORERIA INPS

La riforma della previdenza complementare impone ai lavoratori di scegliere se versare il proprio T.F.R. ad un fondo di previdenza complementare o se mantenerlo in azienda.

Qualora il lavoratore scelga la seconda ipotesi, il datore di lavoro che nel 2006 abbia occupato almeno 50 addetti, secondo le istruzioni impartite dall'INPS con circolare n. 70/2007 (Circolare Bimestrale n. 3/007) deve versare al fondo tesoreria costituito presso l'INPS, il T.F.R. maturato dal lavoratore.

Si ricorda che il fondo tesoreria non va confuso con FONDINPS:

- 1. il fondo tesoreria rappresenta un accantonamento del TFR maturato dal lavoratore presso L'INPS; il TFR rimane tale e, alla cessazione del rapporto di lavoro, verrà liquidato dal datore di lavoro al lavoratore:
- 2. FONDINPS è un fondo di previdenza complementare costituito dall'INPS dove confluiscono i TFR dei lavoratori silenti che operano in settori dove la contrattazione vigente non ha costituito/individuato un fondo di previdenza complementare chiuso.

I datori di lavoro soggetti all'obbligo di versare il TFR al fondo tesoreria, dovranno inviare all'INPS specifica dichiarazione redatta sul modello denominato "SC34_TFR_Tesoreria" reperibile nella sezione modulistica del sito www.inps.it.

Lo precisa l'INPS con il messaggio n. 13048 del 23 maggio 2007 nel quale spiega anche le modalità per la trasmissione telematica di tale dichiarazione che deve essere resa al più presto possibile e comunque non oltre il terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in esame.

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E CONFERIMENTO DEL TFR AI FONDI PENSIONE

Con documento del 30 maggio 2007 la Covip (organo di vigilanza sulla previdenza complementare) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla relazione che intercorre tra il conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare (anche in maniera tacita) e l'eventuale cessione del TFR, compiuta dal lavoratore, a garanzia di finanziamenti ottenuti da istituti di credito, ecc.

Ebbene, anche alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 252, la Covip precisa che il lavoratore può conferire il TFR ai fondi di previdenza anche in presenza di cessioni del TFR a garanzia di eventuali prestiti. La posizione individuale del lavoratore, costituite presso i fondi, non è pignorabile in fase di accumulo né disponibile a favore del lavoratore.

Occorre però fare attenzione alle conseguenze di tale scelta in riferimento alle azioni che potrebbero essere poste in essere dal soggetto che ha concesso il prestito a fronte della garanzia del TFR che, con la scelta del lavoratore, sfugge alla immediata disponibilità del creditore.

Il lavoratore dovrebbe pertanto, preventivamente, informare la banca/finanziaria creditrice la quale potrebbe anche ridurre o revocare il prestito concesso posto che vengono a mancare le garanzie a suo tempo concesse.

In tali casi al datore di lavoro è normalmente stato notificato l'atto di cessione e, con l'accettazione dello stesso (normalmente il datore di lavoro si impegna ad operare la trattenuta delle rate e a versale all'istituto creditore) si obbliga a non corrispondere il TFR fino a concorrenza del debito residuo.

Alla luce di questa considerazione la Covip consiglia le aziende che si trovano nella situazione rappresentata, di informare l'istituto creditore della eventuale scelta operata dal lavoratore.

Data la delicatezza della questione, a parere di chi scrive, sarà opportuno che il datore di lavoro consegni al lavoratore, per conoscenza, copia della comunicazione che intende inviare alla banca, società finanziaria, ecc., che ha a suo tempo concesso il prestito.

LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE

Il Ministero del Lavoro ha emanato, in data 4 giugno 2007, una lettera circolare con la quale precisa le modalità di convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento.

Con l'occasione si ricorda che il divieto di licenziamento della lavoratrice vige dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Tale divieto vige anche nei confronti del padre lavoratore che fruisca dei congedi per paternità.

La disposizione si applica anche in caso di adozione o affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Ebbene, le dimissioni presentate in questo periodo devono essere convalidate dall'ufficio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente.

È quindi assolutamente importante che la lavoratrice (o il datore di lavoro qualora la dipendente non vi provveda autonomamente) notifichi le proprie dimissioni alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Nella citata circolare il Ministero del lavoro precisa che le D.P.L. dovranno convocare personalmente la dipendente al fine di acquisire l'esplicita manifestazione di volontà rispetto alla interruzione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dovranno conseguentemente acquisire la convalida delle dimissioni, disposta dalle D.P.L.

Sottolineiamo l'importanza di tale adempimento posto che la carenza della convalida rende nulla la risoluzione del rapporto di lavoro che non si considera quindi mai cessato con tutte le conseguenze sul piano retributivo e contributivo.

LA GIURISPRUDENZA

DANNI ALL'AUTO AZIENDALE

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lav. n. 5286 del 8 marzo 2007

La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del lavoratore per danni, di origine colposa, causati al veicolo aziendale utilizzato per fini personali. In particolare il datore di lavoro non è tenuto a coprire, con idonea assicurazione, tale ipotesi la cui responsabilità grava sul lavoratore.

IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Unite n. 7880 del 30 marzo 2007

La sentenza è particolarmente importante in quanto, sulla scia degli ultimi orientamenti giurisprudenziali, conferma che anche per i dirigenti si devono rispettare le procedure previste dall'art. 7 l. n. 300 del 1970: pubblicità delle norme disciplinari, contestazione scritta degli addebiti, individuazione e rispetto dei termini per le giustificazioni e per il provvedimento.

La sentenza chiarisce inoltre che tale principio vale per tutti i dirigenti indipendentemente dalla loro posizione all'interno della ditta (dirigente apicale o dirigente medio).

Il mancato rispetto della procedura di cui sopra, fa venir meno la giusta causa di licenziamento con le conseguenze, sul piano risarcitorio, disposte dalla contrattazione collettiva dei dirigenti e dalla legge.

INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 16422 del 24 aprile 2007

La legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di lavoro ad adottare tutti i mezzi di prevenzione infortuni mirati ad evitare i sinistri che possano essere causati anche da negligenza, imperizia o imprudenza del lavoratore.

Per questo motivo il datore di lavoro è penalmente responsabile degli infortuni occorsi al lavoratore a meno che questi non siano causati da un <u>comportamento del lavoratore assolutamente</u> abnorme rispetto al procedimento lavorativo e alle istruzioni ricevute per l'esecuzione dello stesso.

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2007

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenzario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2007						01
02	03	04	05	06	07	80
09	<u>10</u>	11	12	13	14	15
16	<u>17</u>	18	19	<u>20</u>	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	<u>31</u>					

Regole generali

il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994	
I sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo. Il	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997	

ASSISTENZA FISCALE	Con le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale.
PREVIDENZA COMPLEMETARE	L Nel mese di luglio si dovrà provvedere al U versamento del TFR ai fondi di previdenza G complementare, così come previsto dal D. lgs. L 252/2005. La data di scadenza varia a seconda I del regolamento adottato da ciascun fondo.
Martedì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2007.
Martedì 10 DIRIGENTI DEL COMMERCIO	Scade il termine per versare i contributi relativi al 2° trimestre 2007 ai fondi Negri, Besusso, PREVIR.
Lunedi 16 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF/IRE RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE	L Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2007 sui: C compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2007 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3816); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).

LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).
I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2007.
Venerdì 20 PREVINDAI PREVINDAPI	Scade il termine per versare i contributi ai rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi al 2° trimestre 2007.
Martedì 31 INPS DM10	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10, relativa al mese di giugno, da parte dei datori di lavoro
Martedì 31 INPS EMens	L U G C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Ricordiamo che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal giorno 8 agosto al giorno 26 agosto.

L'attività riprenderà ad orario pieno dal giorno 27 agosto 2007.

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2007

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
AGOSTO 2007		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	<u>16</u>	17	18	19
<u>20</u>	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	<u>31</u>		

Giovedì 16	^	Scade il termine per versare in via telematica le
VERSAMENTO UNIFICATO	6	ritenute operate nel mese di luglio 2007 sui:
IRPEF/IRE RITENUTE	ч	

- LAVORO DIPENDENTE	O S T O	compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012 - 1004). l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di aprile e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2007 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3816); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3860).
		Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	A G	'
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	0	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
- ARTIGIANI E COMMERCIANTI	A G	
- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	O S T O	Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2007.
- INAIL RATEIZZATO		Terza rata INAIL rateizzato
		TREBBE PROROGARE LE SCADENZE DI essato le scadenze dal 2 fino al 23 AGOSTO
Lunedì 20 ENASARCO	A G O S T O	Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2007 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Venerdì 31 F.A.S.I.	A G	Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2007.
Venerdì 31 INPS DM10	O S T	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile DM10, relativa al mese di luglio, da parte dei datori di lavoro
Venerdì 31 INPS EMens	A G O	Coade ii terriirie per riivie telerriatioe della

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2007

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 07					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
<u>17</u>	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Lunedì 17	S	Scade il termine per versare in via telematica le
VERSAMENTO UNIFICATO	Ε	ritenute operate nel mese di agosto 2007 sui:
	Т	
	Т	